Servizio di gestione sinistri da responsabilità civile (loss adjuster)

Il presente capitolato è stipulato tra

Comune di Rovigo **Sezione Economato/Assicurazioni**
Piazza Vittorio Emanuele II n. 1
45100 ROVIGO
Codice fiscale e partita IVA 00192630291
CIG …….

e

Durata del contratto

dalle ore 24.00 del	**01/06/2025**
alle ore 24.00 del	**31/05/2029**

Servizio di gestione sinistri da responsabilità civile
(loss adjuster)

ART. 1 - OGGETTO DEL CAPITOLATO E MODALITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO

Oggetto del presente capitolato è l'affidamento del servizio di gestione e definizione dei sinistri derivanti dalla polizza RC Terzi e Prestatori d'Opera ed inferiori alla franchigia di € 5.000,00 (euro cinquemila) con le seguenti modalità:

1) il Gestore sinistri riceverà tramite l'Ufficio Assicurazioni del Comune di Rovigo le richieste di apertura dei sinistri e provvederà alla gestione ed all'eventuale definizione degli stessi;
2) entrambi i soggetti si impegneranno a rispettare la procedura operativa di massima che sarà elaborata, anche sulla scorta dell'offerta tecnica presentata in sede di gara, nel flusso gestionale concordato con il Gestore;
3) per sinistro si intende l'evento dannoso per il quale viene richiesto all'Amministrazione Comunale, da parte di terzi, il risarcimento dei danni per il quale è prestata l'Assicurazione RCT. Il Gestore sarà tenuto a gestire i sinistri denunciati nel periodo assicurativo 01/06/2025-31/05/2029, o altro periodo in caso di ritardata aggiudicazione, indipendentemente dalla data in cui si sono verificati;
4) il Comune di Rovigo riceverà presso l'Ufficio Assicurazioni le denunce di sinistro e dopo averne verificato la competenza, per quanto possibile in fase di apertura, trasmetterà al referente individuato dal Gestore tutti i dati utili per istruire la pratica di sinistro. Il Gestore aprirà il sinistro entro 5 giorni lavorativi e informerà il Comune dell'avvenuta apertura del medesimo;
5) per maggiore chiarezza verso il denunciante, il Gestore sinistri predisporrà ed invierà una comunicazione, possibilmente a mezzo email o PEC, con cui il danneggiato verrà informato che il Loss Adjuster gestirà il sinistro, specificando la eventuale documentazione integrativa da produrre;
6) il Gestore sinistri avrà cura di caricare a portale tutta la documentazione relativa al sinistro e le variazioni di status che comportano la chiusura del sinistro con causali "senza seguito" o "respinto" devono essere sempre adeguatamente motivate;
7) il Gestore sinistri procederà ad un'accurata istruttoria valutando, oltre alla documentazione acquisita dal denunciante, quegli elementi variabili (ad esempio: condizioni meteo, luminosità, conoscenza o meno luogo del sinistro, segnaletica stradale presente o meno, orientamenti giurisprudenziali in materia di insidia/trabocchetto) che potrebbero influenzare l'esito della medesima. In caso lo ritenga necessario incaricherà (a propria cura e spese) un perito e/o un medico legale, dandone notizia all'Ente al momento dell'attivazione e trasmettendo copia della perizia ed una breve relazione esplicativa una volta effettuato il sopralluogo/visita medico legale. Infine, quando reputi di avere tutti gli elementi necessari, valuterà l'opportunità di arrivare ad un definizione del sinistro facendo riferimento alla documentazione reperita, alla quantificazione del danno operata dai periti e/o dal medico legale, alla valutazione giuridica della pratica, formulando una proposta all'Ufficio Assicurazioni;
8) l'Ufficio Assicurazioni autorizzerà/non autorizzerà il Gestore sinistri a formulare la proposta transattiva al denunciante ed eventualmente esprimerà le proprie controdeduzioni. In caso di parere favorevole, il Gestore procederà alla stesura dell'atto di transazione e quietanza ed alla trasmissione dello stesso al Comune per il pagamento;
9) nell'eventualità in cui la transazione avviata non produca effetto positivo, il Gestore sinistri ne darà immediata informazione all'Ufficio Assicurazioni fornendone le motivazioni;
10) qualora invece, in base alle proprie valutazioni, il Gestore sinistri non ritenga di liquidare il sinistro, lo comunicherà all'Ufficio Assicurazioni. Tale comunicazione verrà poi trasmessa a cura e a firma del Gestore sinistri al danneggiato dopo l'autorizzazione del Comune;

11) nel caso il Gestore sinistri reputi che sussista la fattispecie per l'archiviazione senza seguito di un sinistro, informerà l'Ufficio Assicurazioni. Tale comunicazione verrà poi trasmessa a cura e a firma del Gestore sinistri al denunciante dopo l'autorizzazione dell'Ente;
12) qualora durante la trattazione del sinistro si presuma o si abbia certezza che il valore del danno superi la franchigia contrattuale prevista nella Polizza RCT, il Gestore sinistri comunicherà all'Ufficio Assicurazioni di provvedere alla denuncia in Compagnia, salvo che l'Ente non provveda direttamente per proprio conto;
13) qualora un sinistro quantificato sopra franchigia venga aperto in Compagnia e successivamente, a seguito di istruttoria e/o perizia, torni sotto SIR, il Gestore sinistri si impegna a prendere in carico il sinistro medesimo ed a concluderne l'iter;
14) il Gestore sinistri non è autorizzato alla presa in carico di sinistri che non siano stati preventivamente controllati e segnalati dall'Ufficio Assicurazioni. In caso di denunce eventualmente pervenute direttamente al Gestore sinistri, quest'ultimo dovrà darne avviso immediato all'Ufficio Assicurazioni prima di intraprendere qualsiasi iniziativa.

Il Gestore sinistri, oltre a rispettare le modalità sopra descritte, sarà tenuto a svolgere il proprio servizio:

- mediante gestione informatizzata delle pratiche di sinistro attraverso un software applicativo dedicato alla gestione dei sinistri aperti dal Comune di Rovigo;
- avvalendosi delle professionalità più consone alla definizione, stima e determinazione di responsabilità del sinistro.

Il servizio dovrà tenere conto delle seguenti particolarità:

- in caso di sinistri che si verifichino o comunque prevedano un intervento "fuori zona", il Gestore sinistri garantisce la presenza di proprio personale qualificato su tutto il territorio nazionale;
- il Gestore sinistri mette a disposizione un proprio sistema informatico in grado di fornire il servizio in oggetto concordato con l'Ufficio Assicurazioni;

Per garantire l'efficacia e l'idoneità dei suddetti servizi, dati ed attività specifiche, il Gestore sinistri utilizza strumenti e tecnologie di ultima generazione:

a) un sistema informatico, fornito a cura e spese del Gestore sinistri, distribuito con connessioni di tipo Internet standard opportunamente protette (tipo https), in modo da permetterne l'utilizzo, attraverso i più diffusi browser, da parte di tutti gli utenti che il Comune di Rovigo intende coinvolgere e rendere partecipi del procedimento;

b) il sistema deve essere protetto e sicuro utilizzando i più sofisticati strumenti attualmente in uso;

c) il Gestore sinistri dovrà inoltre garantire l'adozione di misure minime di sicurezza ai sensi della normativa vigente ed attestare la conformità di quanto fornito alle seguenti disposizioni:

- utilizzo di una procedura di autenticazione che permetta l'identificazione dell'incaricato attraverso credenziali di autenticazione;
- utilizzo di una parola chiave, quando prevista dal sistema di autenticazione;
- utilizzo di meccanismi di backup che consentano il salvataggio dei dati con frequenza almeno settimanale;

d) in particolare, essendo l'applicativo destinato al trattamento anche di dati sensibili e/o giudiziari, l'attestazione definita al punto precedente dovrà indicare la conformità di quanto fornito alle seguenti ulteriori disposizioni:

- possibilità di modifica della parola chiave quando prevista dal sistema di autenticazione, da

parte dell'incaricato al primo utilizzo e, successivamente, almeno ogni sei mesi;
- esistenza di meccanismi di ripristino dei dati che permettano la ricostruzione degli stessi, in caso di danneggiamento, in tempi non superiori ai sette giorni;

e) lo sviluppo dei programmi che il Comune utilizzerà deve essere effettuato direttamente dal Gestore sinistri, che quindi risulterà proprietario dei programmi sorgenti al fine di garantire costante assistenza, adeguamenti e interventi tempestivi in caso di necessità;

f) la gestione delle pratiche deve essere organizzata in maniera informatica, ovvero tutta la documentazione deve risiedere in maniera digitalizzata su apposito supporto di comprovata qualità ed affidabilità che deve anche classificare la documentazione per categorie al fine di facilitarne la rintracciabilità e consultazione;

g) ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale (di cui al D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e successive modificazioni), in particolare la gestione dei documenti delle pratiche deve garantirne l'autenticità e l'integrità nelle fasi di produzione e di archiviazione corrente, effettuata nel rispetto delle norme sulla produzione e sui sistemi di gestione dei documenti informatici. Deve garantire, inoltre, che il trasferimento dei documenti informatici venga realizzato utilizzando formati compatibili con la funzione di conservazione e rispondenti a quanto previsto dalla normativa vigente;

h) il sistema, così come per i documenti, deve prevedere anche la gestione di immagini fotografiche digitali con appositi supporti di ultima tecnologia;

i) la base dati del prodotto informatizzato deve comprendere tutte le informazioni necessarie alla gestione dei sinistri completate da ulteriori dati finalizzati al monitoraggio ed al perfezionamento del servizio stesso;

l) il Gestore sinistri dovrà predisporre un servizio di cortesia, da effettuarsi tutti i giorni dal lunedì al venerdì, al quale farà capo in orari da concordarsi almeno una persona in grado di utilizzare lo strumento informatico e di trasmettere le informazioni richieste dall'utenza, non intendendosi validi i servizi subappaltati a soggetti esterni. Il Gestore ha l'obbligo di indicare il nominativo (o i nominativi) del referente aziendale, nonché di indicare il nominativo del Responsabile dell'esecuzione del contratto;

m) il Gestore sinistri dovrà altresì predisporre un servizio di cortesia per il cittadino da effettuarsi tutti i giorni dal lunedì al venerdì per almeno 4 ore al giorno, al quale farà capo almeno una persona in grado di utilizzare lo strumento informatico e di trasmettere le informazioni richieste alla controparte;

n) tutti i fermi macchina del sistema informatico, sia di tipo ordinario che straordinario (esclusi i casi di blackout, interruzione linee dati), dovranno essere comunicati con congruo preavviso all'Ufficio Assicurazioni;

o) l'applicativo software alla conclusione del contratto dovrà rimanere comunque attivo per il Comune di Rovigo per un ulteriore periodo pari almeno alla durata originaria del contratto stesso, al fine di consentire una completa fruizione dei dati e dei documenti prodotti ed elaborati dal Gestore sinistri per conto dell'Ente durante lo svolgimento del servizio.

I servizi sopra individuati verranno prestati dal Gestore sinistri per tutti i sinistri denunciati a partire dal 01/06/2025, o da altra data in caso di ritardata aggiudicazione, e fino alla completa definizione degli stessi, ancorché quest'ultima si protragga oltre la data di scadenza del presente affidamento.

Qualora i sinistri gestiti in sede stragiudiziale sfocino in contenzioso innanzi l'autorità giudiziaria, la gestione del contenzioso potrà essere gestita con le modalità di cui all'articolo 2.

Il Gestore sinistri presterà la massima collaborazione ai legali previsti per la gestione dei singoli contenziosi e l'attività non comprenderà il pagamento del sinistro che resterà in capo al Comune di Rovigo.

Per ogni definizione con transazione, il Gestore sinistri trasmetterà al Comune le quietanze debitamente firmate e complete di ogni informazione necessaria per la liquidazione ed il pagamento al danneggiato di quanto dovuto.

ART. 2 - GESTIONE CONTENZIOSO

I sinistri rientranti nella franchigia contrattuale del Comune di Rovigo saranno gestiti dal Gestore sinistri con le seguenti modalità:

- contenziosi in sede stragiudiziale: gestione diretta del Gestore sinistri;
- contenziosi in sede giudiziale: gestione da parte dell'Avvocatura Civica del Comune.

Il Gestore sinistri presterà la massima collaborazione ai legali che verranno incaricati, fornendo per il tramite dell'Ufficio Assicurazioni tutte le indicazioni e la documentazione necessarie in sede di giudizio.

Si chiede comunque al Gestore sinistri la disponibilità ed una quotazione dei costi del servizio qualora, per motivazioni ad oggi non preventivabili, l'Avvocatura Civica non possa patrocinare eventuali contenziosi giudiziali: in questo caso si chiederà il patrocinio al Gestore sinistri attraverso un legale fiduciario.

ART. 3 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO E PAGAMENTO

Il Comune stima il numero dei sinistri annui in n. 65 pratiche, con una tolleranza del 20%.

Il corrispettivo del servizio verrà corrisposto in quattro tranche trimestrali di pagamento, ciascuna pari al 25% della somma totale annuale, su emissione di regolare fattura con pagamento a trenta giorni.

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, il Gestore sinistri dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutte le transazioni relative all'oggetto contrattuale dovranno essere effettuate esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, riportando l'indicazione del codice identificativo di gara (CIG).

Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati dovranno essere comunicati all'Ufficio Assicurazioni, insieme con le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, e dovrà essere successivamente comunicata anche ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi.

ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto è stabilita per il periodo dal 01/06/2025 al 31/05/2029, o altro periodo in caso di ritardata aggiudicazione e, come già indicato, avrà ad oggetto i sinistri denunciati in questo periodo, indipendentemente dalla data dell'evento.

E' facoltà del Comune richiedere al gestore sinistri, entro la naturale scadenza, la proroga tecnica del contratto, nelle more del completamento della procedura di aggiudicazione del nuovo servizio, per un periodo di sei mesi.

Il Gestore sinistri si impegna a prorogare il contratto per il periodo suddetto, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore ed il relativo rateo verrà corrisposto entro 90 (novanta) giorni dall'inizio della proroga tecnica.

Il prezzo fissato per il servizio di gestione presuppone un numero di pratiche sostanzialmente invariato (si considera accettabile un ordine di oscillazione in aumento o in diminuzione del 20% come già riportato nell'articolo 3).

Si precisa che il presente affidamento è valido per i sinistri rientranti nella SIR di € 5.000,00 operante sulla polizza RCT/O del Comune di Rovigo attualmente in essere con scadenza 30/11/2028.

Qualora durante la vigenza contrattuale l'importo della franchigia in SIR dovesse essere modificato, il Comune si impegna a darne tempestiva comunicazione al Gestore sinistri.

Resta inteso inoltre che, qualora il Comune di Rovigo ricevesse dalla Compagnia assicuratrice comunicazione di recesso per sinistro o decidesse di recedere dal contratto assicurativo, dato che il servizio fornito dal Gestore sinistri risulta funzionalmente correlato alla specifica copertura assicurativa in corso, il Comune potrà recedere dallo stesso con un preavviso di 90 giorni.

ART. 5 - NORMATIVA SULLA PRIVACY

Il Gestore sinistri garantisce all'Ente, con la sottoscrizione del capitolato, che il trattamento dei dati personali, effettuato per suo conto, avviene in piena conformità a quanto previsto dal Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 679/2016 (General Data Protection Regulation o GDPR).

In particolare, adotta misure tecniche e organizzative adeguate in modo che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti degli interessati.

Il contratto prevede la designazione del Gestore sinistri come responsabile del trattamento, con i relativi obblighi e responsabilità ai sensi del citato Regolamento.

ART. 6 - RAPPORTI TRA LE PARTI

In nessun modo il presente capitolato darà origine ad alcuna forma di reciproca rispondenza per debiti ed obbligazioni contratti nell'esercizio dell'attività di impresa del Gestore sinistri, al di fuori di quanto espressamente previsto e qui indicato.

Nei rapporti con i terzi danneggiati, nella corrispondenza ed in qualsiasi atto posto in essere in esecuzione del presente capitolato, il Gestore sinistri evidenzierà la propria veste di prestatore d'opera e l'assenza di qualsiasi propria rispondenza per obbligazioni facenti capo esclusivamente al Comune.

Qualora, in ragione del proprio incarico svolto ai termini del presente capitolato, il Gestore sinistri venisse, anche impropriamente, convenuto in giudizio da terzi danneggiati in luogo del Comune o congiuntamente ad esso, il Comune si impegna a manlevare e garantire il Gestore sinistri da ogni e qualsiasi danno, spesa (incluse le spese del contenzioso) e responsabilità che dovesse allo stesso derivare da tale citazione in giudizio, fatta eccezione per le richieste imputabili a dolo o colpa grave del Gestore sinistri.

ART. 7 - ONERI A CARICO DEL GESTORE SINISTRI

Tutte le spese inerenti al contratto disciplinante la fornitura del servizio di cui al presente capitolato saranno a carico del Gestore sinistri.

Tali oneri sono, a titolo esemplificativo: imposta di bollo per la stesura del contratto, diritti di segreteria, imposta di registro e qualsiasi altra imposta o tassa secondo le norma vigenti.

ART. 8 - CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Il pagamento del corrispettivo a favore del Gestore sinistri verrà effettuato a mezzo di mandato emesso dalla Tesoreria Comunale entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento ed accettazione delle fatture elettroniche (salvo altri accordi tra le parti).

Le fatture dovranno riportare anche l'importo della ritenuta di garanzia dello 0,50%, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023 (nuovo Codice dei Contratti Pubblici), da operare sull'importo netto progressivo delle prestazioni.

Le ritenute di garanzia saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dietro attestazione della regolarità del servizio prestato da parte del RUP e previo rilascio di regolare documento unico di regolarità contributiva (DURC).

La presenza di vizi sostanziali sulla fattura renderanno il documento irricevibile e di ciò verrà data formale comunicazione al Gestore sinistri al fine della sua regolarizzazione.

Nell'attesa di ricevere il documento contabile corretto, i termini stabiliti per il pagamento del corrispettivo saranno interrotti.

Il Comune di Rovigo verificherà la regolarità del Gestore sinistri in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi attraverso il documento unico di regolarità contributiva (DURC) e, nel caso di acquisizione di DURC negativo, si procederà a norma di legge.

Gli importi saranno versati, tramite bonifico bancario o postale, sul conto corrente dedicato, comunicato dal Gestore sinistri in esecuzione dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e le commissioni bancarie applicate per l'esecuzione del bonifico a seguito del mandato di pagamento, saranno a carico del Gestore sinistri.

Qualora il numero dei sinistri annui variasse in aumento o decremento del 20% rispetto ai n. 65 stimati, si procederà come segue:

- in caso di incremento oltre la soglia del 20%, per i sinistri gestiti eccedenti tale soglia verrà corrisposto al Gestore sinistri, per ogni pratica, il prezzo unitario derivante dall'offerta presentata in sede di gara;
- in caso di diminuzione oltre la soglia del 20%, per i sinistri mancanti al raggiungimento di tale soglia, verrà rimborsato al Comune, per ogni pratica mancante, il prezzo unitario derivante dall'offerta presentata in sede di gara.

Resta inteso che aumenti o diminuzioni sino al 20% non comportano alcuna variazione economica.

ART. 9 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO – SUBAPPALTO

In considerazione della natura delle prestazioni contrattuali ed ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, è fatto assoluto divieto al Gestore sinistri di cedere, in tutto o in parte ed a qualsiasi titolo, il contratto, pena l'immediata risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni, così come è vietato il subappalto.

Per la cessione dei crediti si applica l'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.

ART. 10 - OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI A CARICO DEL GESTORE SINISTRI

Il Servizio, ivi inclusi i servizi connessi, dovrà essere prestato con le modalità e alle condizioni stabilite nel presente Capitolato e descritte nell'offerta tecnica presentata, nonché nel rispetto degli indirizzi e delle direttive che saranno impartite dal Comune di Rovigo.

Il Gestore sinistri si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore,

e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato.

Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni saranno ad esclusivo carico del Gestore sinistri, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e lo stesso non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti del Comune.

Il Gestore sinistri si impegna, su richiesta del Comune, ad apportare alle modalità di erogazione del servizio i correttivi necessari ad assicurarne una più efficiente esecuzione, senza che da ciò derivi alcun onere aggiuntivo rispetto al corrispettivo del servizio fissato nel presente capitolato.

Il Gestore sinistri si obbliga a consentire al Comune, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche circa la piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Sono a carico del Gestore sinistri, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.

Il Gestore sinistri si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

ART. 11 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

Il Gestore sinistri deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Gestore sinistri si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Amministrazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), il responsabile del procedimento provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dal Comune direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

ART. 12 - RESPONSABILITA' PER INFORTUNI E DANNI – MANLEVA

Il Gestore sinistri nell'esecuzione del contratto assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Gestore quanto del Comune e/o di terzi.

Esso si obbliga, altresì, a risarcire i danni arrecati da propri dipendenti, collaboratori o terzi dei quali si avvalga per l'espletamento delle attività del contratto, alle persone e alle cose sia del Comune sia di terzi.

Il Gestore sinistri si impegna espressamente a manlevare il Comune ed a rifondere a quest'ultimo quanto eventualmente da questo pagato a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità del Gestore stesso.

È esclusa ogni manleva da parte del Comune in ordine ai danni e alle spese a carico del Gestore sinistri in conseguenza di azioni giudiziali o stragiudiziali di terzi nei suoi confronti a causa dell'esecuzione del servizio.

Il Gestore sinistri sarà considerato responsabile dei danni imputabili a dolo o colpa grave che dal servizio fornito venissero arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose, sia del Comune che di terzi durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevato il Comune da ogni responsabilità ed onere.

Il Gestore sinistri sarà tenuto a stipulare o a dimostrare di aver stipulato una polizza di Responsabilità Civile Professionale, con massimale non inferiore ad € 2.000.000,00, a copertura dei rischi oggetto del presente contratto.

Copia della polizza, che avrà validità per tutta la durata del servizio, dovrà essere trasmessa al Comune prima dell'avvio del servizio.

L'operatività o meno della polizza non libera il Gestore sinistri dalle proprie responsabilità avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.

ART. 13 - GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal servizio, il Gestore sinistri è obbligato a costituire a favore del Comune idonea garanzia, da rendersi ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023.

La garanzia ha validità temporale pari alla durata del servizio (48 mesi o durata diversa in caso di ritardata aggiudicazione) e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte dell'Ente, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del Comune qualora, in fase di esecuzione del servizio, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte del Gestore sinistri

In caso di inadempimento a tale obbligo, il Comune ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Il Comune ha diritto di rivalersi sulla cauzione per l'applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto e/o per l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 12 del presente capitolato.

ART. 14 - INADEMPIMENTI E PENALITA'

Le segnalazioni di non conformità di qualunque genere al Gestore sinistri da parte dell'Ufficio Assicurazioni del Comune sono da considerarsi a tutti gli effetti come formali contestazioni di inadempimento che potranno dare corso all'applicazione delle penali e/o, nei casi di maggiore gravità, alla risoluzione del contratto.

Qualora il Gestore sinistri non ottemperi agli obblighi assunti oppure siano rilevate

inadempienze rispetto a quanto previsto dal presente capitolato, il Comune invierà a mezzo di PEC apposita comunicazione con motivata specificazione delle contestazioni e con invito ad ottemperare immediatamente alle prescrizioni nella stessa contenute.

In caso di contestazione, il Gestore dovrà comunicare le proprie deduzioni al Comune nel termine massimo di sette giorni dal ricevimento della stessa.

Nel caso in cui le giustificazioni eventualmente addotte dal Gestore sinistri non siano ritenute valide e/o soddisfacenti dal Comune, si potrà procedere all'applicazione di una penale da € 100,00 a € 1.000,00 a seconda della gravità, rilevanza ed estensione della violazione contestata.

In ogni caso, l'applicazione di una penale non esime dall'esecuzione della prestazione e resta inoltre impregiudicato, in ogni caso, il diritto per il Comune di esperire azione per ottenere il risarcimento di ogni eventuale danno causato dal Gestore sinistri nell'esecuzione del servizio.

ART. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del Gestore sinistri.

In tal caso, il Comune ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno del Gestore sinistri, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso il Comune, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Gestore sinistri a mezzo di PEC, nei seguenti casi:

a) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Comune;

b) mancata osservanza del Codice di comportamento del Comune.

Costituisce causa di risoluzione di diritto la fattispecie prevista dall'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza del Contraente).

Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

In caso di risoluzione del contratto, il Gestore sinistri si impegnerà a fornire al Comune tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 36/2023, il Comune interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione del servizio e l'affidamento avviene alle medesime condizioni già offerte dall'originario aggiudicatario in sede di gara.

Il Comune procederà alla risoluzione del contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti del Gestore sinistri:

- sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione;
- sia accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023;
- ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 122 del D.Lgs n. 36/2023.

Il Gestore sinistri ha diritto solamente al pagamento delle prestazioni relative al servizio regolarmente eseguito, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

ART. 16 - RISARCIMENTO DANNI

Il Comune si riserva la facoltà di rivalersi degli eventuali danni, materiali e morali, subiti durante l'esecuzione del servizio nel caso in cui, a seguito di appropriate verifiche e conseguenti segnalazioni, le inadempienze accertate dovessero comportare l'interruzione dello stesso.

In ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, per qualsiasi motivo, il Comune si riserva il diritto al risarcimento danni, compresi i disagi procurati ai terzi danneggiati.

ART. 17 - FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia derivante o anche solo connessa alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del servizio sarà soggetta alla competenza esclusiva del foro di Rovigo.

ART. 18 - CLAUSOLA FINALE

Le Parti si danno reciprocamente atto che tutte le clausole del presente capitolato sono state convenute liberamente ed accettate da ciascun contraente, in base ad una rappresentazione dei fatti e dei presupposti del presente capitolato che le parti hanno reciprocamente considerato quale completa, precisa e veritiera, avendo avuto pieno accesso a tutte le informazioni necessarie al fine di una corretta valutazione dei termini del servizio.